



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI  
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**Responsabile di settore Simona VOLTERRANI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8600 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 19187 - Data adozione: 27/09/2022**

Oggetto: Quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/09/2022

Numero interno di proposta: 2022AD021311

## LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 17.12.2020 ed in particolare gli articoli da 56 a 58 che regolano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;

RICHIAMATO in particolare l’art. 56 del citato CCNL che stabilisce l’incremento, a decorrere dall’anno 2018, delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di cui all’art. 5 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 03.08.2010, in misura pari all’1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all’anno 2015;

RICHIAMATO altresì l’art. 57 del citato CCNL che introduce, a decorrere dal 2021, una nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ed in particolare il comma 2 che prevede che *“Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:*

- a) *Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”;*
- b) *risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n.449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;*
- c) *importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;*
- d) *le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60;*
- e) *risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.*

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

*tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare, all’art. 23 il comma 2, che prevede che “*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*”;

VISTA la legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 recante “*Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione*” ed in particolare:

- l’art. 1, comma 2 in base al quale “*A decorrere dall’anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui al comma 1 viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l’importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell’anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [...] con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa*”
- l’art. 2 che stabilisce che “*La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*”;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11639 del 14.06.2022 recante “*Attuazione della legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione*” con cui si dispone l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e si ridetermina il limite di cui all’art. 23, co. 2 D.lgs 75/2017 tanto per l’anno 2021 quanto a regime a partire dall’ 2022, come segue:

- limitatamente all’anno 2021, stante la data di decorrenza del reinquadramento delle figure apicali a far data dal 01 ottobre 2021 e tenuto conto dell’ammontare delle risorse impegnate nel bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ai 3/12 della disponibilità di risorse del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, destinate alla retribuzione accessoria della dirigenza apicale corrispondente ad un importo di € 310.295;
- a partire dall’anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell’importo di euro 1.404.799,91;
- il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all’anno 2016, è incrementato dell’ammontare di euro 1.404.799,91 passando, a partire dall’anno 2022, da € 8.014.561,00 ad € 9.419.360,91;
- limitatamente all’anno 2021 il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è innalzato di un ammontare pari ai 3/12 dell’importo massimo di euro 1.404.799,91 corrispondente ad € 351.200 passando da € 8.014.561 ad € 8.365.761

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33, comma 1 ultimo periodo: “(...) *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*”;

VISTO il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - Uffici XIII – XIV, con cui in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed avente ad oggetto “*Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni*” si forniscono sommarie indicazioni di carattere operativo per l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 previsto dall’art. 33 del succitato D.l. 34/2019 e in particolare:

- 1) Calcolo del valore medio 2018. Il valore medio è il quoziente tra:
  - a. il fondo per la contrattazione integrativa dell’anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell’anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
  - b. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l’ente ed escludendo il personale dell’ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
  
- 2) Calcolo della variazione del limite per l’anno di riferimento: per l’individuazione delle unità di personale presenti nell’anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento “unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa” Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l’anno 2018 e il

numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;

ATTESO che ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio sono pari a 101 unità; a fronte la stima dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 che accedono alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato assommano a 98,57 unità. Ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni;

RILEVATO, pertanto, che per l'anno 2022 in via preventiva è confermato il valore storico di cui all'art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017 riservandosi di procedere all'adeguamento in sede consuntiva al ricorrere dei presupposti di cui all'art.34 D.L. 33/2019;

RICHIAMATA la decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 avente ad oggetto "*Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata*";

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 1 del 12.09.2022 avente ad oggetto "*Indirizzi in materia di salario accessorio del personale dirigente per l'anno 2022*";

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11558 del 06.07.2021 avente ad oggetto "*Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - anno 2020*";

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 13141 del 27.06.2022 avente ad oggetto "*Quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale dirigente 2021*";

RICHIAMATE le circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e di cui all'art, 1 comma 236, della legge 208/2015;

DATO ATTO, ai fini dell'applicazione dell'art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018, che:

- a) le risorse aventi carattere di certezza e stabilità incluse nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, al lordo delle decurtazioni consolidate ai fini dell'applicazione di tale limite, sono pari ad € 12.601.038, come di seguito dettagliate:
  - € 12.592.617 corrispondenti alle risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2020, come risultante dal citato decreto dirigenziale n. 11558/2021;
  - € 8.421 corrispondenti all'importo annuo della R.I.A. in godimento del personale cessato nell'anno 2020, come risultante dal richiamato decreto dirigenziale n.13141/2022;
- b) le risorse aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 sono pari a € 375.113, come dettagliato nella successiva tabella 1;

DATO ATTO che le risorse di cui all'art. 57, c.2, lett. c) del CCNL 2016-2018, corrispondenti all'importo della R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2021

ammontano ad € 4.558,97;

DATO ATTO che le risorse pari ad € 12.592.617 di cui al punto a) prima alinea devono essere incrementate di € 1.404.799,91 derivanti dall'applicazione della l.r. 5/2022 e del decreto dirigenziale n. 11639/2022, come sopra descritto;

RILEVATO pertanto che le risorse di cui all'art. 57, comma 2, del CCNL 2016-2018 che alimentano il fondo dell'anno 2022 ammontano a complessivi € 14.385.509,88 così determinati:

<b>fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022 – quantificazione preventiva</b>	
<b>Risorse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018</b>	
Descrizione	Importo
<b>Risorse soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Unico importo annuale risorse certe e stabili 2020 (art. 57, comma 2, lett.a) CCNL 2016-2018	12.601.038,00
R.I.A. del personale cessato nel 2021 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	4.558,97
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
totale	14.010.396,88
<b>Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236,00
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877,00
totale	375.113,00
totale complessivo	14.385.509,88

Tabella 1

RICORDATO che il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come risultante dal decreto dirigenziale 11558/2021 e dal successivo decreto dirigenziale n. 11639/2022 attuativo della l.r. 5/2022 sopra citato è quantificato in complessivi € 9.419.360,91;

DATO ATTO che le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo dell'anno 2020 operata con il citato decreto dirigenziale n. 11558/2021, ammontano a complessivi € 3.103.503, come dettagliati nella tabella 2;

DATO ATTO pertanto che le risorse per il salario accessorio dell'anno 2022 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 10.906.893,88, così dettagliate:

<b>fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022 – quantificazione preventiva</b>	
<b>Risorse soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	Importo
Risorse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.010.396,88
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Totale	10.906.893,88

Tabella 2

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2022 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in via consuntiva, supera il

corrispondente limite 2016 di € 1.487.532,97 e che pertanto è necessario operare sulle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2022 una decurtazione di importo equivalente;

DATO ATTO pertanto che le risorse che formano il fondo dell'anno 2022 – quantificazione preventiva – ammontano a € 9.794.473,91 e sono così composte:

<b>QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2022</b>	
Descrizione	Importo
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Risorse fisse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.385.509,88
<b>Decurtazioni del fondo/parte fissa</b>	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.487.532,97
<b>Totale</b>	<b>- 4.591.035,97</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	
	<b>9.794.473,91</b>

Tabella 3

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 succitato per l'anno 2022 saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2022 e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

DATO ATTO che l'importo delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022 da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione della succitata decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati necessari;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 10.01.2022 n. 1 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.”;

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il d.lgs.118/2011;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Toscana come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 “*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana*”;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell’anno 2022 come risulta dalla seguente tabella:

<b>QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2022</b>	
Descrizione	Importo
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
Risorse fisse certe e stabili di cui all’art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.385.509,88
<b>Decurtazioni del fondo/parte fissa</b>	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.487.532,97
<b>Totale</b>	<b>- 4.591.035,97</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>9.794.473,91</b>

Tabella 4

2. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all’ art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018 per un importo di € 176.877;
3. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
4. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall’applicazione dell’art. 71 del citato decreto legge 112/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
5. di dare atto che alla quantificazione delle somme da rendere indisponibili alla contrattazione in attuazione degli indirizzi impartiti con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019, si procederà in sede consuntiva;
6. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell’Amministrazione pari a € 3.413.752,93 per un totale di €

13.208.226,84 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente responsabile

*Allegati n. 1*

*A*

*Prospetto di copertura finanziaria*

*28814e3557b2021e1c6f5c555abf0ed4f8d20190cdce4ed0733925df79106701*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**